



83/08 - CLAUSOLE PER POLIZZE DI ABBONAMENTO

◆ Valevole per polizze ad applicazione obbligatoria

Il Contraente è tenuto ad assicurare, in applicazione al presente contratto e con le modalità indicate all'Art. 3, tutte le merci indicate in polizza per le quali egli abbia un interesse proprio all'assicurazione, ovvero, trattandosi di merci affidategli per custodia, spedizione o trasporto, abbia ricevuto specifico ordine di assicurarle.

Nel caso di inadempimento a tale obbligo, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi degli articoli 1456 e 1458 del Codice Civile.

La risoluzione di cui sopra avrà effetto dal momento in cui l'inadempimento è avvenuto.

Tuttavia l'Assicuratore risponderà dei sinistri verificatisi dopo l'inadempimento purchè avvenuti prima dell'inizio del periodo annuale di assicurazione in corso al momento in cui l'Assicuratore si è avvalso della clausola risolutiva espressa.

L'Assicuratore potrà esigere a titolo di penale i premi relativi a tutte le spedizioni che, a termini che precedono, sarebbero risultate applicabili al presente contratto e cioè fino alla naturale scadenza di questo.

La validità e l'efficacia della garanzia non saranno pregiudicate da ritardate dichiarazioni, omissioni ed errori dovuti a colpa lieve del Contraente o dell'Assicurato.

L'Assicuratore ha facoltà di ispezionare i libri, la corrispondenza e i documenti relativi alle merci da assicurarsi in alimento alla presente polizza.

B) Valevole per polizze ad applicazione facoltative

L'Assicurato ha facoltà di assicurare, in applicazione al presente contratto e con le modalità indicate all'Art. 3.

C) Valevoli sia per polizze ad applicazione obbligatoria sia per polizze ad applicazione facoltativa.

Art. 1 - Durata del Contratto

I - La presente polizza di abbonamento ha effetto dalle **ore 24.00 del 31.12.2009** per tutte le merci prese in consegna dagli incaricati del trasporto successivamente a tale data e termina alla riconsegna delle merci il cui viaggio sia iniziato prima delle **ore 24.00 del 31.12.2010** o comunque della cessazione del contratto.

II - Il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se, **trenta giorni** prima della scadenza, non sia stata inviata disdetta da una delle Parti mediante lettera raccomandata.

Art. 2 - Massimali

La somma massima che l'Assicuratore garantisce per ogni sinistro o serie di sinistri derivanti da un unico avvenimento in uno stesso magazzino o deposito terrestre è fissata in **€2.000.000,00.=**

Le somme massime che l'Assicuratore garantisce per ogni mezzo di trasporto sono fissate in :

- **€2.000.000,00** per ogni nave;

- **€200.000,00** per ogni container.

Qualora, senza espressa deroga, le somme di cui al precedente comma vengano superate, l'Assicuratore, anche se abbia percepito il maggior premio corrispondente, risponderà dei danni soltanto in proporzione delle somme sopra indicate.

§ **Art. 3 - Modalità di applicazione al contratto**

L'applicazione al presente contratto dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

La Contraente è dispensata dalla notifica preventiva delle singole spedizioni ma è obbligata a comunicare agli Assicuratori, alla fine di ogni quadrimestre assicurativo e per il tramite del Broker a cui è affidata la gestione del contratto, i valori assicurati. Tali comunicazioni dovranno contenere inoltre l'indicazione dei viaggi, dei nomi delle navi e delle merci da assicurare.

Art. 4 - Pagamento del Premio

Il pagamento dei premi, accessori ed imposte verrà effettuato secondo le seguenti modalità :
sulla base delle notifiche pervenute, previa applicazione dei tassi di polizza sulle somme assicurate, si provvederà con cadenza quadrimestrale al calcolo dei premi dovuti dalla Contraente, con emissione della relativa appendice di regolazione.

Art. 5 - Clausola di Classificazione

Formano parte integrante della presente polizza la Clausola di Classificazione e la Tabella dei soprapremi età nave allegate.

Art. 6 - Rischi Guerra e Scioperi

A richiesta dell'Assicurato, verrà prestata garanzia per i rischi guerra e scioperi alle condizioni di cui alle allegate clausole ed ai tassi in vigore all'epoca delle singole spedizioni. L'Assicuratore può tuttavia liberarsi da tale impegno in qualunque momento con un preavviso di sette giorni, salvo per quanto concerne i rischi scioperi su spedizioni da e per gli Stati Uniti d'America per i quali tale preavviso potrà essere di sole 48 ore ; i termini di preavviso decorreranno dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo di telex o telegramma confermati da lettera raccomandata.

L'impegno stesso cesserà automaticamente allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio della guerra, siavi o non siavi dichiarazione di guerra, fra qualsiasi dei seguenti Paesi : Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e Repubblica Popolare Cinese. Di conseguenza, le applicazioni successive allo scadere delle suddette 48 ore non sono assicurabili per i rischi guerra, mine e scioperi.

Art. 7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 90° giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, oppure quando la polizza sia rimasta senza alimento per un periodo di 3 mesi consecutivi, l'Assicuratore potrà recedere dal presente contratto con un preavviso di 30 giorni decorrenti dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La rinuncia dell'Assicuratore a valersi della facoltà dovrà essere formulata espressamente.

BROKER: I.B.A. SRL – La Spezia

ALLEGATO ALLA POLIZZA N. 53736

Contraente: TARROS S.P.A.
Via Privata Enel
19026 La Spezia
P.IVA 00910150119

PATTI SPECIALI

I presenti Patti Speciali integrano e prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali della "Polizza Italiana di Assicurazione delle Merci Trasportate" – ed. 1983 e sulle Clausole allegate.

Art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – TERRITORIO DI APPLICAZIONE

La presente polizza assicura alla Spett.le TARROS S.P.A., nella sua qualità di spedizioniere, per conto proprio e/o di chi spetta, le spedizioni di merci varie, salvo quelle indicate al successivo Art. 2, debitamente imballate e riposte in container, da e/o per i Paesi del Mediterraneo, effettuate con navi noleggiate dalla Contraente stessa. Si intendono comunque esclusi i trasporti con provenienza, destinazione o transito da, a o per Paesi e/o aree in stato di belligeranza.

La presente garanzia si intende inoltre valida, quale co-assicurata, a favore della Spettabile C.M.S. Srl – V.le San Bartolomeo 340 – 19100 La Spezia – P.IVA 00877020115, nella sua qualità di spedizioniere, per conto proprio e/o di chi spetta.

Art. 2 – MERCI ESCLUSE

In deroga a quanto stabilito all'Art. 3 delle Condizioni Generali, sono escluse dalla presente assicurazione le seguenti merci: carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso, autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, merci usate e/o danneggiate, pellicce, tabacchi.

Art. 3 – CONDIZIONI DI SICURTA'

La presente copertura si intende prestata ai sensi della "Polizza Italiana di Assicurazione Merci Trasportate" Ed. 1983 integrata, ai fini della delimitazione della garanzia, dalle seguenti clausole allegate:

- INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) – ED. 1.1.82
- INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO) – ED 1.1.82
- INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO) – ED. 1.1.82
- CLAUSOLA DI CLASSIFICAZIONE – ED. 01.01.01
- TABELLA DEI SOPRAPREMI – ED. 1.8.97
- CARGO ISM ENDORSMENT JC 98/019 1MAY 1998
- INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE ED 10/11/2003
- TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM)
- TOTAL ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE;
- 83/08 – CLAUSOLE PER POLIZZE DI ABBONAMENTO (A + C).

Art. 4 – TASSI DI PREMIO

Il premio dovuto per ciascuna spedizione sarà calcolato applicando i tassi finiti sul valore delle singole spedizioni; la percentuale applicata sarà comunicata di volta in volta a seconda della tipologia della merce.

I suddetti tassi sono comprensivi del rischio ordinario, rischio guerra e scioperi attualmente in vigore sul Mercato Internazionale, addizionale di gestione nella misura del 10% ed imposta di assicurazione in vigore.

I suddetti tassi potranno variare in seguito a mutamenti dell'imposta di assicurazione o del tasso rischio guerra e scioperi in vigore sul mercato internazionale.
Viene inoltre convenuto che il premio minimo finito per ogni singola spedizione non potrà essere inferiore a € 50,00.

Art. 5 – SCOPERTI E FRANCHIGIE

Eventuali danni e/o perdite occorsi durante i trasporti terrestri preliminari e/o successivi al trasporto marittimo verranno liquidati previa deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di € 260,00 per evento.

Relativamente ai trasporti di yachts, eventuali danni verranno liquidati previa applicazione della franchigia fissa del 0,30% sulla somma assicurata.

Sui trasporti di merci fragili, MERCI CATEGORIA "A", eventuali danni derivanti da rottura verranno liquidati previa applicazione della franchigia fissa del 2,50% sulla somma assicurata; in caso di applicazione concomitante con lo scoperto di polizza sopra indicato, l'importo della franchigia fissa costituirà il minimo dello scoperto medesimo.

Sui trasporti di merci contrassegnati da – MERCI CATEGORIA "C", si intendono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da ruggine, ossidazione, discolorazione.

Art. 7 – AVARIA COMUNE

In caso di avaria comune gli Assicuratori si impegnano a fornire propria lettera di garanzia per evitare il versamento del Deposito Provvisorio.

Nel caso in cui tale garanzia non venisse accettata ed il Contraente o l'aveute diritto all'indennizzo dovesse effettuare il versamento del deposito medesimo, gli Assicuratori si impegnano a rimborsare tale deposito dietro presentazione della relativa ricevuta in originale debitamente girata in bianco dal depositante o dall'aveute diritto all'indennizzo.

MERCI CATEGORIA "A"

Motoveicoli e ciclomotori, farmaci, cosmetici e profumi, pneumatici e gomme, vetro, ceramiche, abbigliamento, pelli, calzature, borse, tessuti e filati, computers, HI-FI, DVD palyers, TVs, .metalli non ferrosi, vini, caffè e bevande in genere;

MERCI CATEGORIA "B"

Marmo in piastrelle, marmo in lastre, veicoli e trattori, concimi e fertilizzanti, materiale elettrico, mobili, detergenti, carta, alimentari non deperibili, cereali;
--

MERCI CATEGORIA "C"

Macchinari, materiale da costruzione, prefabbricati, tubi, legname, prodotti chimici, resine, vernici, ferro/rottami, plastica, sabbia;

Art. 8 – MANCATA EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO

La Società non risponde in alcun caso di qualsiasi danno o spesa causati dalla mancata effettuazione del viaggio stabilito o dall'impedimento o cambiamento del medesimo dovuto ad arresti, interdizioni, disposizioni, restrittive od atti qualsiasi di Governi, Autorità, Popoli.

Art. 9 – DISDETTA IN OGNI MOMENTO

Le Parti Contraenti si riservano la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.

Il recesso fa cessare la garanzia per le merci assicurate che allo spirare del termine di 30 giorni di preavviso non abbiano ancora iniziato il viaggio, fermo restando invece la garanzia per le merci che allo spirare dei 30 giorni abbiano già iniziato il viaggio.

Art. 10 – CLAUSOLA DI DELEGA/RIPARTO DI COASSICURAZIONE – CLAUSOLA BROKER

Le somme assicurate vengono ripartite in coassicurazione tra le sottoscritte Compagnie le quali risponderanno ciascuna limitatamente alla quota di rischio assunta e senza vincolo solidale nella seguente misura :

- ◆ SIAT ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. 80% (Delegataria)
- ◆ ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. 20% (Coassicuratrice)

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker I.B.A. Srl – Viale San Bartolomeo 105 – 19126 La Spezia e gli Assicuratori hanno convenuto di affidarne la delega alla SIAT.

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con la Società Delegataria, informandone le società Coassicuratrici.

Queste ultime riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare in nome e per conto delle Coassicuratrici esperti (periti, legali, consulenti, etc). E' fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente al Broker, che provvederà alla ripartizione tra i Coassicuratori; ai fini dell'art. 1901 c.c. tale pagamento avrà efficacia liberatoria per il Contraente.

Ognuna delle imprese sottoscrittrici concorrerà al pagamento dei risarcimenti liquidati in proporzione della quota rispettivamente assunta e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

Le quote di indennizzo e di rimborso del premio saranno versate da ogni singola Società al Broker che provvederà al trasferimento degli importi all'Assicurato; il pagamento al Broker avrà efficacia liberatoria per le Società.

Ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Società, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società. Il Broker è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

Art. 11 – VALUTA ESTERA

E' data facoltà all'Assicurata di richiedere l'assicurazione in valuta estera, nel qual caso sia la regolazione del premio che la liquidazione dagli eventuali danni verranno effettuate in eguale valuta.

Art. 12 – LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 13 – CLAUSOLE E/O CAPITOLATI DI POLIZZA

Si dà atto che tutte le clausole e/o i capitoli di polizza citati nel presente contratto si considerano come trascritti qui di seguito e pertanto accettati e sottoscritti.

Emessa in due esemplari ad un solo effetto.

Genova, 16/03/2010

LE SOCIETA' ASSICURATRICI
(la Delegataria)


 SOCIETÀ ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
 (SITTO) S.p.A.
 IL RESPONSABILE
 (Massimo Nicola Spadoni)